



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0141265
All.: 1; ann.: //

Roma, 22 marzo 2012

OGGETTO: Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

1. PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di raccogliere in un unico testo tutta la normativa, contenuta in vari D.P.R. di recepimento della concertazione collettiva e relativa all'esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare.

2. CARATTERISTICHE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO

- a. In base al dettato dell'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recepito dagli articoli 18 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni e integrazioni, al personale militare destinatario dei provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva, che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o altri svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio è concesso, oltre ai previsti giorni di licenza straordinaria per esami, un periodo complessivo di 150 ore all'anno da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

Ai sensi dell'articolo 1504, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare", il medesimo beneficio spetta anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Il richiamato periodo di 150 ore viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio Comandante di corpo, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

Al riguardo, si precisa che, per attestare l'avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per quanto concerne, invece, la documentazione della frequenza delle lezioni di un determinato corso o dello svolgimento degli impegni ad esso connessi, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato dalla segreteria didattica dell'istituto, che gestisce il corso, o dall'organismo esterno ad esso presso il quale l'attività didattica viene esercitata.

- b. Il diritto alle 150 ore da dedicare alla loro frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in località diversa dalla sede di servizio. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località e il rientro in sede devono essere conteggiati nelle 150 ore in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato. Si chiarisce, al riguardo, che tale rapporto ha natura forfettaria e va riferito esclusivamente al numero dei giorni della settimana interessati dal beneficio, senza alcuna correlazione all'orario di servizio previsto nei giorni stessi ed al tempo effettivamente necessario per il raggiungimento della località. Le disposizioni appena enunciate sono applicabili anche ai corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali e presso le Aziende sanitarie locali e riguardano pure il personale trasferito ad altra sede di servizio, che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella sede precedente. Nell'ipotesi di frequenza di corsi che si tengono fuori dalla località di servizio e laddove nella stessa ne siano attivati di analoghi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono ugualmente conteggiati nelle 150 ore solo nel caso di formazione rivolta al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e a corsi universitari o post-universitari. Viceversa, per quelli di altra natura che vengono svolti fuori dalla sede di servizio e laddove nella stessa ne siano attivati di analoghi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località e il rientro in sede non possono essere conteggiati nelle 150 ore, ma devono essere giustificati ricorrendo a permessi brevi da recuperare ovvero a recuperi compensativi già accumulati o alla licenza ordinaria maturata.
- c. Nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio possono essere attribuite e computate, per la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, compreso quello per la discussione della tesi di laurea, le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno, secondo il criterio forfettario di cui al sottopara precedente. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio. In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate quattro giornate lavorative per ciascuno di essi. Corre l'obbligo di chiarire che per "sovrapposizione" non si intende solamente lo svolgimento di diversi esami in uno stesso giorno, ma anche la sovrapposizione delle giornate per la preparazione di esami da affrontare in giorni consecutivi o posti a brevissima distanza di tempo uno dall'altro, in modo che l'interessato possa fruire del beneficio proporzionalmente al numero degli esami da affrontare. Ad esempio, nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni uno dall'altro (il lunedì e il giovedì), potranno essere complessivamente concesse al militare dipendente otto giornate lavorative di permesso, sei delle quali dovranno tassativamente precedere la data di effettuazione del primo degli esami.
- d. Si precisa che il presupposto che legittima la concessione del beneficio delle 150 ore di permesso annuo, nella misura sia di ore sia di giornate di assenza dal servizio, è quello di aver effettivamente sostenuto gli esami, a prescindere dal loro esito finale.

Conseguentemente anche un esito negativo legittima il diritto in argomento, purché sia documentato. In tale specifico caso è possibile fruire nuovamente delle quattro giornate antecedenti l'esame in occasione della ripetizione della prova non superata. Qualora, invece, il militare non si presenti a sostenere l'esame, le quattro giornate antecedenti lo stesso e la licenza straordinaria per il giorno in cui il detto esame avrebbe dovuto essere sostenuto, dovranno essere commutati in licenza ordinaria, essendo venuto meno il presupposto legittimante la fruizione del diritto. Altrettanto accadrà nel caso in cui l'interessato produca una semplice attestazione di presenza nella sede d'esame, senza tuttavia averlo sostenuto. L'unica eccezione ritenuta valida è rappresentata dal fatto di non aver sostenuto l'esame per malattia del militare o per sopravvenute cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate. In tale ultima ipotesi le giornate di preparazione all'esame dovranno essere semplicemente defalcate dal monte delle 150 ore, mentre quella del mancato esame dovrà essere considerata, a seconda della causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento, come licenza straordinaria di convalescenza (in caso di malattia diagnosticata da un organismo sanitario militare) o straordinaria per gravi motivi (per malattia diagnosticata da un organismo sanitario civile o per impedimenti indipendenti dalla volontà dell'interessato, debitamente documentati).

- e. Si evidenzia che la concessione del beneficio in argomento è subordinata all'assoluta necessità di far fronte agli impegni derivanti dall'iscrizione e alla frequenza, in senso lato, dei corsi esclusivamente quando detti impegni debbano essere assolti durante l'orario di servizio. Le 150 ore, pertanto, non possono essere utilizzate per l'attività di solo studio. Esse possono essere concesse, anche in forma cumulativa, sia per la frequenza di lezioni sia per far fronte alle attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (ad esempio per i colloqui con docenti e assistenti universitari), presentando un'apposita istanza almeno due giorni prima della data prevista per i medesimi. Quanto alle ricerche bibliografiche, il beneficio potrà essere invocato solo in caso di documentata necessità di svolgere le stesse presso biblioteche altamente specialistiche, il cui periodo di apertura non ne consenta la frequenza al di fuori dell'orario di servizio dei militari interessati.
- f. Si sottolinea che il monte ore in argomento è riferibile all'anno solare. Quindi, le eventuali ore residue al termine di ciascun anno non sono cumulabili con quelle dell'anno successivo. Pertanto, i militari che intendono fruire del beneficio devono rinnovarne la richiesta ogni anno, esibendo la documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa nei confronti dell'istituto o dell'università che gestisce i corsi. Per i militari che abbiano ultimato tutti gli esami e debbano sostenere solamente la tesi di laurea sarà sufficiente produrre un attestato, rilasciato dall'ente universitario competente, che indichi la data della sessione dell'esame di laurea.
- g. Si rammenta, ad ogni buon fine, che per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado è prevista nell'ordinamento militare anche la concessione della licenza straordinaria per esami di stato, in una misura non superiore a 15 giorni calendariali, anche frazionabili in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame.
- h. Per quanto concerne i corsi on-line, si fa presente che essi, per il modo stesso in cui sono ordinariamente concepiti, che non implica lo svolgimento delle lezioni in orari tassativamente stabiliti, consentono un'ampia personalizzazione della loro frequenza e dello svolgimento dei programmi didattici, che non ricadono necessariamente nell'ambito dell'orario di servizio.

Qualora, pertanto, non sussista contemporaneità tra l'orario delle lezioni e quello di servizio, decade di conseguenza la possibilità di concedere, per la richiamata frequenza, il beneficio delle 150 ore. E' però possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire sia della licenza straordinaria per esami nelle date previste per sostenere questi ultimi sia delle quattro giornate lavorative per la loro preparazione. Ciò sempreché i detti esami siano sostenuti di persona secondo le metodologie "ordinarie" e non utilizzando i moderni sistemi multimediali e siano finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente para 2, sottopara a..

Qualora, infine, nell'ambito di corsi universitari o post-universitari i militari frequentatori degli stessi siano tenuti a partecipare a lezioni in "tele-conferenza", potranno utilizzare, per seguire le medesime, permessi nell'ambito delle 150 ore, sempre che i periodi in cui tali lezioni sono svolte ricadano nell'orario di servizio.

3. AVVERTENZE

Si coglie l'occasione per ricordare ai militari che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l'Amministrazione della difesa che essi possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Ministero della difesa. Le disposizioni relative all'istituto del congedo per formazione sono riportate in un'altra circolare di questa Direzione generale.

4. DIRAMAZIONE

Gli enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione generale, a tutti i reparti/enti dipendenti.

F.to d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE	TORINO
ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	ROMA
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO	CIVITAVECCHIA
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO	ANCONA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA